

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1999

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1989

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso disegno di legge riproduce, con talune modifiche apportate in sede parlamentare, alcune disposizioni del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, non convertito nei termini costituzionali.

Il provvedimento stabilisce una serie di interventi necessari, urgenti e ormai indilazionabili per ridurre e correggere taluni aspetti che determinano la crescita della spesa nel settore del pubblico impiego.

L'iniziativa, che risponde a criteri e direttive elaborati in sede governativa, si prefigge di operare - nell'immediato - lungo le seguenti linee:

a) prevedere il collocamento in disponibilità, ai sensi dell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale che, soggetto ai processi di mobilità di ufficio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, non accetti la sede assegnata o non assuma servizio nei termini prefissati nella sede stessa. Il collocamento in disponibilità opera per un biennio ed alla scadenza di tale periodo il personale è collocato d'ufficio in quiescenza;

b) diminuire ulteriormente, fin dal corrente anno, le percentuali già fissate dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, per coprire le vacanze di organico riferite a posti resisi disponibili per cessazioni dal servizio;

c) affermare il principio che spetta alle

amministrazioni pubbliche, in via prioritaria, la verifica dell'efficienza e della produttività dei servizi, attribuendo peraltro al Ministro per la funzione pubblica la facoltà di effettuare periodici controlli a campione, attraverso un apposito nucleo ispettivo e anche mediante l'utilizzazione di soggetti pubblici e privati particolarmente competenti in materia di controllo di gestione. Nello stesso contesto vengono dettate disposizioni puntuali in ordine all'attivazione degli specifici progetti finalizzati previsti dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988);

d) stabilire una normativa che, muovendosi nel solco di quanto previsto dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, confermi, solo per il 1990, le disposizioni in materia di trasferimento e di assunzione di personale nel pubblico impiego;

e) prevedere specifiche disposizioni ai fini della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche e ai gradi per il personale delle forze di polizia.

Il disegno di legge si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 rende applicabile il disposto dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale che, esaurite le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, risulti soggetto alla mobilità d'ufficio (i cui criteri di attuazione dovranno essere definiti d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale) e che non abbia accettato la destinazione alla sede assegnata o che non abbia assunto servizio in tale sede nel termine stabilito.

La normativa richiamata prevede, nella ipotesi di soppressione di ufficio o di riduzione di ruoli organici, che il dipendente, la cui utilizzazione non sia stata possibile presso altre amministrazioni, sia posto in disponibilità per la durata massima di due anni; dopodichè è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e di previdenza cui abbia diritto.

L'articolo 2, che si pone come ulteriore misura di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore del pubblico impiego,

stabilisce che la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127, può aver luogo anche per i servizi educativi e sociali e per l'infanzia, oltre che per gli altri settori già disciplinati, indipendentemente da specifici progetti-obiettivo. Tale previsione intende corrispondere ad una esigenza necessaria, urgente e notevolmente avvertita.

Una ulteriore disposizione prevede inoltre che, a modifica della legge 28 febbraio 1987, n. 56, gli enti locali, le comunità montane e loro consorzi, nonchè le unità sanitarie locali, possano ricorrere alle graduatorie ancora valide dei concorsi già svolti per assumere il personale occorrente, qualora le liste di collocamento siano esaurite o non contemplino le qualifiche professionali richieste.

Viene infine precisato che, ai fini dell'applicazione della citata legge n. 554 del 1988, per posto vacante si intende solo quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di lavoro.

Con l'articolo 3 si è inteso riaffermare che rientra nelle competenze assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica dall'articolo 27 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, anche la possibilità di attivare, periodicamente e a campione, procedure di accertamento della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni per le quali opera la legge predetta.

A tal fine è prevista l'istituzione - tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - di un nucleo ispettivo, formato da personale dirigente da comandare presso lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, nonchè il ricorso, attraverso convenzioni, ad organismi pubblici e privati professionalmente qualificati nel settore.

Ulteriori disposizioni, contenute nell'articolo 3, assegnano al Dipartimento della funzione pubblica il potere di predisporre ed attuare in via autonoma i progetti finalizzati previsti dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988), interessanti aree territoriali di dimensione non inferiore a quella provinciale.

L'attuazione di tali progetti può essere affidata anche ad un dirigente generale od equiparato preposto ad un ufficio periferico statale. In tal caso al Dipartimento della funzione pubblica spetta, sentito il parere dello speciale comitato tecnico-scientifico indicato dallo stesso articolo 26 della legge n. 67 del 1988, il potere di verifica del progetto e della congruità del relativo finanziamento.

Allo scopo di contenere in tempi tecnici ristretti le fasi procedurali, è prescritto che i pareri obbligatori del Consiglio di Stato devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta e che il controllo della Corte dei conti si svolge in via successiva anche ai fini del risultato di gestione.

L'articolo 3 contiene inoltre ulteriori disposizioni concernenti i progetti di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988.

In pratica tali disposizioni vengono prorogate fino al 31 dicembre 1991, con l'eliminazione di alcuni elementi di rigidità riscontrati nel sistema, specie per quanto concerne il superamento della suddivisione percentuale dei fondi riferiti ai diversi tipi di progetto cui può farsi comunque ricorso per i medesimi settori e finalità.

Al comitato tecnico-scientifico, previsto dall'articolo 26, comma 6, della legge n. 67 del 1988, sono assegnati anche compiti di consulenza generale in materia di convenzioni riferite sempre ai citati progetti.

Particolare rilevanza assume l'ulteriore disposizione in base alla quale, in determinati ed eccezionali casi, possono essere conferite al predetto dirigente generale statale, in via sperimentale, per non più di due anni e limitatamente ad aree non inferiori al territorio provinciale, specifiche attribuzioni per il coordinamento in materia di pubblico impiego, per il controllo dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché in materia di programmazione del fabbisogno di personale necessario.

L'articolo 4 disciplina, per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale del pubblico impiego, richiamando alcune disposizioni già previste dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e differendo di un anno i limiti temporali da essa disposti in materia di percentuali del *turn over* e di autorizzazione per ulteriori assunzioni.

L'articolo 5, quale norma programmatica, intende disporre per una rideterminazione dei profili professionali del personale di polizia, devolvendo ad un successivo provvedimento legislativo il raggiungimento di tale finalità.

Gli effetti derivanti da tale rideterminazione non potranno decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1991.

Un particolare procedimento tecnico affida ad una specifica ed articolata commissione interministeriale il compito di esprimere il parere necessario per la predisposizione del disegno di legge governativo.

La normativa contenuta nell'articolo 5 si muove nell'alveo dei riconoscimenti già operati nei confronti dei dipendenti ministeriali (confronta articolo 4, comma ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e decreto-legge 26 giugno 1989, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 287) e si qualifica come misura compensativa per evitare che nell'area interessata possano prodursi effetti negativi sulla regolarità ed efficienza di servizi particolarmente delicati.

L'articolo 6 è direttamente correlato ad alcune pronunce giurisdizionali con le quali è stato riconosciuto, come effettiva anzianità di servizio, il beneficio della valutazione di due anni o dell'eventuale maggior periodo previsto quale beneficio combattentistico dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

In relazione a siffatto nuovo orientamento la valutazione dell'anzianità in questione finirebbe per operare, per la generalità dei pubblici dipendenti ex combattenti, sia in servizio, sia in quiescenza, anche in occasione di ricostruzioni economiche previste da leggi a carattere generale.

Poichè è da escludere che il legislatore abbia inteso dilatare il beneficio originariamente previsto nei termini ora affermati, con conseguenti effetti di maggiore spesa non supportata dalla necessaria copertura finanziaria, si rende necessario introdurre con il comma 1 dell'articolo in esame una norma che valga transitoriamente a neutralizzare gli effetti che scaturirebbero dall'interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 1 della citata legge n. 336 del 1970 per tutti i dipendenti del pubblico impiego e per il personale di magistratura.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conseguentemente viene previsto il riassorbimento degli eventuali maggiori trattamenti difformi da tale indirizzo.

L'articolo 7, infine, dispone per la salvaguardia degli effetti prodotti dagli articoli 1, 2 e 3 dei decreti-legge 24 marzo 1989, n. 102, 26 maggio 1989, n. 191, 26 luglio 1989, n. 260, e

23 settembre 1989, n. 326, nonchè per l'entrata in vigore della legge.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale che, esaurite le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, risulti soggetto a mobilità di ufficio, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e che non accetti la destinazione alla sede assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale collocato in disponibilità non si applicano gli articoli 74, 75, 76 e 77, ultimo comma, dello stesso testo unico.

Art. 2.

1. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge sono stabiliti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, così come modificate dalla presente legge, si applicano anche alle camere di commercio.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono applicabili, oltre che ai settori in essi indicati, anche ai servizi educativi e sociali e per l'infanzia. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato contemplata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127, è consentita anche per i settori predetti, indipendentemente da specifici progetti-obiettivo.

3. A modifica di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, qualora le liste di

collocamento della sezione circoscrizionale interessata risultino esaurite, ovvero non presentino disponibilità per le qualifiche professionali richieste, gli enti locali, le comunità montane e loro consorzi, nonché le unità sanitarie locali, possono procedere ad assunzioni mediante utilizzazione delle graduatorie relative a concorsi già svolti, se ancora valide, secondo la vigente normativa.

4. Ai fini del presente articolo, per posto vacante si intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

Art. 3.

1. Alle amministrazioni pubbliche spetta in via ordinaria la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle proprie strutture.

2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può effettuare, periodicamente ed a campione, la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture della pubblica amministrazione tramite un apposito nucleo ispettivo, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne disciplini l'attività, composto da dirigenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni e comandati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le spese per l'accertamento della efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, per il corrente anno, sono a carico dei capitoli 2003 e 2004 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1989 e, per gli anni successivi, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. L'accertamento può essere realizzato anche attraverso convenzioni con soggetti, pubblici e privati, di comprovata competenza in materia di controllo di gestione. Le amministrazioni sono tenute a fornire le necessarie informazioni ai fini della valutazione della efficienza e della produttività.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, commi 5 e 6, della legge 11 marzo

1988, n. 67, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può autonomamente predisporre ed attuare i progetti di cui al medesimo articolo 26 interessanti la pubblica amministrazione, anche per aree territoriali delimitate, di dimensioni non inferiori a quella provinciale.

4. La predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui al comma 3 possono essere affidate, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad un dirigente generale dello Stato od equiparato, preposto alla direzione di un ufficio periferico dell'Amministrazione dello Stato. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, viene trasferita al dirigente generale predetto la quota parte dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento dei progetti stessi, previo esame da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, del progetto e della congruità del relativo finanziamento. I pareri obbligatori del Consiglio di Stato, ove prescritti, debbono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta. Il controllo della Corte dei conti sui progetti è esercitato in via successiva, anche in ordine al risultato della gestione ed al conseguimento degli obiettivi programmati. La suddetta procedura si applica a tutti i progetti previsti dal medesimo articolo 26.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogate sino al 31 dicembre 1991. Gli stanziamenti destinati ai progetti del medesimo articolo 26, non ancora impegnati, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato sono conservati in bilancio e possono essere impegnati negli esercizi finanziari 1990 e 1991.

6. La ripartizione percentuale di fondi prevista al comma 2 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è soppressa, salvo per quanto riguarda il limite massimo del 3 per cento destinabile alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 26.

7. La realizzazione dei progetti nei settori e per gli scopi previsti dal comma 3 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è effettuata, oltre che con progetti finalizzati e progetti

pilota, anche con progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato.

8. Il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 6 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 svolge, in aggiunta alle attribuzioni in esso previste, funzioni generali di consulenza tecnico-scientifica per il Ministro per la funzione pubblica su tutti i progetti da sottoporre all'approvazione dell'autorità governativa.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per particolari, eccezionali e documentate esigenze, possono essere conferite al dirigente generale di cui al comma 4 in via sperimentale, per un periodo non superiore ad un biennio e per aree territoriali delimitate di dimensione non inferiore alla circoscrizione provinciale, le seguenti attribuzioni:

a) l'esercizio dell'attività di coordinamento in materia di pubblico impiego;

b) il controllo sull'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa, anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

c) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento, nel rispetto dei processi di mobilità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché la gestione delle procedure di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, con i connessi poteri attuativi ed operativi.

10. Il dirigente generale, nell'esercizio delle funzioni indicate nel comma 9, si avvale della collaborazione dei dirigenti degli uffici periferici interessati, costituiti in una apposita conferenza di servizio.

Art. 4.

1. Per l'anno 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29

dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nonché dalla presente legge.

2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989.

Art. 5.

1. Per il personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della polizia di Stato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre forze di polizia, i pareri dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.

4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, la Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle forze di polizia.

Art. 6.

1. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle stesse anzianità in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale.

2. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal comma 1, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

Art. 7.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 dei decreti-legge 24 marzo 1989, n. 102, 26 maggio 1989, n. 191, 26 luglio 1989, n. 260, e 23 settembre 1989, n. 326.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.